

Roma 09/06/2021 Prot. 120

Ai Segretari Generali Regionali
Al Comitato Esecutivo Nazionale
Alle Strutture Regionali
Ai Responsabili Sindacali

Oggetto: Decreto-legge 79/2021 - assegno unico temporaneo per i figli minori.



L'ARGOMENTO

Il Decreto-legge n. 79 dell'8 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'8 giugno 2021, ha riguardato, tra l'altro, le misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori che riconoscono, a decorrere dal 1° luglio 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare, un assegno temporaneo su base mensile.

L'assegno spetterà anche ai titolari di partita IVA.



I DETTAGLI

In particolare, detto assegno temporaneo compete a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sussistano seguenti requisiti:

- con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; b) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; c) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età; d) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità.

L'assegno è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Il beneficio è riconosciuto dall'INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021.

Le regole per l'invio delle domande saranno fissate dall'INPS entro il 30 giugno 2021 e i beneficiari dell'assegno unico avranno tempo fino al 30 settembre per fare richiesta al fine di ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio. Nel caso di invio successivo a tale termine, l'assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda.

L'erogazione dell'assegno avverrà mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito.



LE CONCLUSIONI

L'avvio dell'assegno unico per tutti porterà in prospettiva all'abolizione di alcuni dei bonus per le famiglie attualmente vigenti: assegni familiari, bonus mamme domani, bonus bebè e detrazioni figli a carico e assumerà il carattere di assegno universale.

Il patronato INAS Cisl è a disposizione di tutti gli interessati per l'espletamento delle pratiche.

Cordiali saluti.

p. LA SEGRETERIA NAZIONALE

Massimo Saotta

Si allega la tabella.